

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TICKET SANITARI.

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione equivalente, delibera C.C. n. 8 del 4/3/2002, in relazione all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.

Articolo 2

Destinatari del servizio

Sono destinatari del servizio i cittadini residente nel Comune di Castellamonte in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Articolo 3

Requisiti per l'accesso

- 1) Residenza anagrafica nel Comune di Castellamonte;
- 2) Assenza di alcuna esenzione alla spesa sanitaria di competenza delle ASL ed eventuali altre esenzioni previste dalla normativa regionale;
- 3) Valore ISEE equivalente o inferiore alla prima fascia riportata nell' art. 7 del regolamento per la determinazione dell'indicatore della situazione equivalente economica per l'accesso ai servizi e prestazioni comunali agevolate, approvato con delibera di C.C. n.8 del 4/3/2002;
- 4) Possessori di apposita relazione, attestante le condizioni di indigenza, rilasciata dal servizio consorziale delegato per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali.

L'Amministrazione comunale si riserva di revocare in qualsiasi momento l'esenzione concessa se, da indagini effettuate a norma di legge ed a suo insindacabile giudizio, risulti che il fruitore della stessa conduca un tenore di vita non rispondente alle condizioni di indigenza.

Articolo 4

Soggetti esenti

Sono considerati soggetti esenti dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

- a) Cittadini residenti a Castellamonte ai quali sia riconosciuto dal Comune stesso la condizione di indigenza sulla base dei requisiti di cui all'art. 3 precedente;
- b) I familiari a carico dei soggetti indicati nella lettera a);
- c) I minori residenti a Castellamonte assegnati in affido a famiglie residenti inseriti in Comunità, in carico al servizio consorziale delegato per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali;
- d) I nuclei familiari in carico ai servizi di assistenza sociale Ciss 38, in condizioni attuali di disagio socio economico, conseguenti a gravi eventi negativi intervenuti quali per es. malattie, perdita recente del lavoro, che pure in presenza di un reddito riferito all'anno precedente superiore alla soglia di esenzione, necessitano dell'esenzione comunale. Tale esenzione sarà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale che adotterà apposito provvedimento comunale. Tale prestazione ha durata trimestrale o semestrale, eventualmente rinnovabile sino al termine dell'anno.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande

Le istanze per il riconoscimento dell'esenzione alla spesa per ticket sanitario devono essere presentate all'ufficio politiche sociali sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, su apposito modello predisposto dal Comune.

L'utente deve inoltre presentare l'attestazione ISEE riferito all'anno precedente rilasciata da un Caaf o altro utente autorizzato, la documentazione attestante l'affido del minore, e la relazione del competente servizio consorziale delegato per le funzioni socio assistenziali.

Articolo 6

Rilascio del tesserino d'esenzione e durata dell'esenzione

L'ufficio politiche sociali rilascerà l'esenzione, entro un massimo di 15 giorni, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale.

L'esenzione concessa avrà la stessa durata della data di scadenza dell'attestazione Isee.

Articolo 7

Modalità di utilizzo dell'esenzione

L'attestazione comunale, attestante il diritto all'agevolazione, consente di usufruire dell'esenzione ticket sulle prestazioni di carattere sanitario, riconosciute dal Servizio Sanitario nazionale, erogate sul territorio della Regione Piemonte ad esclusione dei farmaci "non mutuabili" collocati in fascia "C" del prontuario farmaceutico.

Per quanto riguarda i farmaci "generici" si precisa che l'attestazione comunale per l'esenzione ticket non copre la spesa della differenza tra il prezzo del farmaco prescritto ed il prezzo del generico.

Articolo 8

Controlli, accertamenti, revoche

Il Comune di Castellamonte, ha la facoltà, in qualsiasi momento di effettuare controlli e verifiche, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti richiedenti l'esenzione.

Il Comune di Castellamonte si riserva di revocare, in qualsiasi momento, le esenzioni rilasciate per indigenza, qualora dai rapporti informativi risulti evidente la conduzione, da parte degli interessati, di un tenore di vita in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato.

L'uso eccessivo del tesserino, che comporti un impegno finanziario annuo superiore ai 500 euro, autorizza il Comune stesso ad effettuare a carico del soggetto interessato accurate indagini, anche a mezzo di sanitari di fiducia, onde accertare l'effettivo bisogno al frequente ricorso a cure mediche e/o diagnostiche.

Articolo 9

Procedura di rimborso

Il Comune provvede al rimborso all'Azienda Sanitaria Locale che inoltrerà le fatture corrispondenti ai ticket sanitari relativi a farmaci e prestazioni sanitarie erogate a favore dei beneficiari di esenzione.

Articolo 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

